IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE ENEA AI SENSI DEL CCNL DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018

Il giorno 2019, presso la Sede legale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ENEA:

Avv. Davide Ansanelli .....
Delegato dal Presidente

Dott. Francesco Lauretti .....
Delegato dal Presidente nelle sue funzioni di direzione dell'ENEA

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:

FLC CGIL .....

CISL SCUOLA .....

FED. UIL SCUOLA RUA .....

SNALS CONFSAL .....

FED. GILDA UNAMS .....

Al termine della riunione, le Parti hanno sottoscritto l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente ENEA ai sensi del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018.

Indice

LE PARTI: 4

SEZIONE I Ricercatori e Tecnologi 7

CAPO I *RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO* 7

Art. 1 Utilizzo delle risorse per i ricercatori e tecnologi 7

CAPO II ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 7

Art. 2 Indennità di valorizzazione professionale 7

Art. 3 Indennità per oneri specifici 7

Art. 4 Indennità direzione strutture di particolare rilievo 8

Art. 5 Indennità di responsabilità professionale 9

Art. 6 Indennità di chiamata fuori orario 9

Art. 7 Lavoro in turno 9

Art. 8 Utilizzo residui 10

CAPO III ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL BILANCIO ENEA 10

Art. 9 Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca .. 10

SEZIONE II Personale inquadrato nei livelli IV-VIII 10

CAPO I TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE 10

Art. 10 Distribuzione delle risorse per il trattamento accessorio 10

CAPO II ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 11

Art. 11 Indennità di ente annuale 11

Art. 12 Indennità di ente mensile 11

Art. 13 Lavoro straordinario e supplementare 12

Art. 14 Indennità di operazione di impianti nucleari 12

Art. 15 Indennità di reperibilità 12

Art. 16 Lavoro in turno 13

Art. 17 Indennità di maneggio denaro 13

Art. 18 Indennità di posizione 13

Art. 19 Criteri generali per le progressioni economiche personale IV-VIII 14

Art. 20 Utilizzo residui 14

CAPO III ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL BILANCIO ENEA 15

Art. 21 Indennità di valorizzazione professionale - CTER IV livello 15

CAPO IV ORARIO DI LAVORO 15

Art. 22 Criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. 15

Art. 23 Definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL EPR 1998 – 2001 I b.e. 15

SEZIONE III Disposizioni Comuni 15

CAPO I ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DALLE RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL FONDO DI CUI ALL'ART. 19 DEL CCNL EPR 2002 – 2005 15

Art. 24 Criteri generali per la destinazione e l'utilizzo delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005 15

Art. 25 Indennità di Responsabilità 16

CAPO II CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI PER I QUALI SPECIFICHE LEGGI OPERINO UN RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 16

Art. 26 Criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 16

CAPO III RAPPORTO DI LAVORO 17

Art. 27 Permessi studio 17

CAPO IV WELFARE INTEGRATIVO 17

Art. 28 Benefici socio-assistenziali per i dipendenti 17

CAPO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI 18

Art. 29 Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro 18

Art. 30 Linee di indirizzo e criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili 18

Art. 31 Riflessi sulla qualità del lavoro e professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informazione inerenti ai servizi amministrativi ed a supporto dell'ente. 18

SEZIONE IV Disposizioni Transitorie 18

Art. 32 Indennità di rischio da radiazioni 18

Art. 33 Indennità di servizio all'estero 18

Art. 34 Trasporti 20

Art. 35 Trattamenti assicurativi 20

SEZIONE V Disposizioni Finali 20

Art. 36 Decorrenza 20

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE ENEA AI SENSI DEL CCNL DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018

LE PARTI:

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (di seguito D. Lgs. n. 165/2001);
- Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" (di seguito D. Lgs. n. 150/2009);
- Visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (di seguito D. Lgs. n. 218/2016);
- Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" (di seguito D. Lgs. n. 66/2003);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 recante il "Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari" (di seguito D.P.R. n. 1450/1970);
- Visto il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti." (di seguito D.Lgs. n. 230/1995);
- Visto l'art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" (di seguito D.Lgs n. 50/2016);
- Visto l'art. 27 (Compensi per lavoro straordinario) del Decreto del Presidente della Repubblica recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87" (di seguito D.P.R. n. 568/1987);
- Visto l'art. 22 (Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca) del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 " (di seguito D.P.R. n. 171/1991);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1994 – 1997 - Parte Economica - Biennio 1996-1997 - Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali (di seguito CCNL EPR 1994-1997 Area D.P., II b. e. 1996-1997);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 1994-1997 (di seguito CCNL EPR 1994-1997, I b. e. 1994-1995);

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998 –1999 (di seguito CCNL EPR 1998-2001, I b. e. 1998-1999);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003 (di seguito CCNL EPR 2002-2005, I b. e. 2002-2003);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007 (di seguito CCNL EPR 2006-2009, I b. e. 2006 – 2007);
- Visto l'Accordo per il contratto collettivo integrativo del personale non dirigente dell'ENEA ai sensi del CCNL del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 Norme di omogeneizzazione (di seguito CCNI ENEA 2006 – 2009 N. O.);
- Visto l'Accordo per il contratto collettivo integrativo del personale non dirigente dell'ENEA ai sensi del CCNL del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 (di seguito CCNI ENEA 2006 – 2009);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016 – 2018 (di seguito CCNL Istruzione e Ricerca 2016 – 2018);
- Vista la Disposizione del Presidente n. 141/2016/PRES del 23 settembre 2016 recante "Destinazione e utilizzo delle risorse del fondo ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, I b. e. 2002-2003";
- Vista la Delibera n. 104/2017/CA del 20 dicembre 2017, recante "Approvazione della nuova disciplina per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale";
- Vista la Disposizione del Presidente n. 393/2018/PRES del 18 dicembre 2018, recante "Fondi per le politiche del personale, per la produttività' e per il trattamento accessorio del personale non Dirigente Enea: rideterminazione dei residui non utilizzati per l'anno 2015 e costituzione del fondo per gli anni 2016, 2017 e 2018. Costituzione del fondo per le progressioni economiche di livello per l'anno 2018 e del fondo ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, i b.e. 2002-2003 per gli anni 2016 e 2017. Avvio dell'iter di costituzione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art.1, comma 526, della legge n. 205 del 2017";
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 16 gennaio 2019;
- Vista la Disposizione del Presidente n…../2019/PRES del ……2019;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del ……. 2019

PREMESSO CHE

1. Con disposizione presidenziale n. 393/2018/PRES del 18 dicembre 2018 sono stati rideterminati i residui non utilizzati nell'anno 2015 a seguito dell'erogazione definitiva delle indennità finanziate dall'ex art. 19 CCNL EPR 2002-2005 I b.e. 2002-2003 (cd. "conto terzi") i cui criteri erano stati fissati con Disposizione del Presidente n. 141/2016/PRES del 23 settembre 2016 e delle diverse indennità previste dal CCNI ENEA per il trattamento accessorio del personale non dirigente – anni 2012, 2012, 2014 e 2015, sottoscritto in data 23 settembre 2016, le cui erogazioni si sono concluse nel corso dei primi mesi del 2017. Per quanto sopra i residui dell'anno 2015 ammontano per il personale Ricercatore e Tecnologo a € 2.222.014 e per il personale inquadrato nei livelli dal IV all'VIII a € 1.066.738.
2. Con la medesima disposizione, sono stati costituiti i *Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA*, per gli anni 2016, 2017 e 2018, il *Fondo per le Progressioni Economiche di livello* per l'anno 2018, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 e i *Fondi di incentivazione* ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, I b.e. 2002-2003 per gli anni 2016, 2017 e 2018.
3. In data 16 gennaio 2019 il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENEA ha espresso il parere favorevole di compatibilità sulla costituzione dei fondi, sia con i vincoli di bilancio, sia con quelli derivanti dalla vigente normativa.
4. Con apposita Disposizione n. /PRES del sono stati ulteriormente definiti i predetti Fondi, anche per l'anno 2019, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11, comma 1 lettera b) decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
5. In data il Collegio dei Revisori dell'ENEA ha espresso parere favorevole sui Fondi ridefiniti come al punto 4 e riportati come di seguito:

a) l'ammontare delle risorse per il personale Ricercatore e Tecnologo è riportato nella seguente tabella x.

Tabella x. – Fondo_____.

ANNO	***Risorse fisse***	***Risorse variabili***	***TOTALE***
2016			
2017			
2018			
2019			

b) l'ammontare del Fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale ENEA inquadrato nei livelli dal IV all'VIII è descritto nella seguente tabella x.

Tabella x. – Fondo_____.

ANNO	***Risorse fisse***	***Risorse variabili***	***TOTALE***
2016			
2017			
2018			
2019			
Fondo PEL 2018			

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

Ricercatori e Tecnologi

CAPO I
RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 1
Utilizzo delle risorse per i ricercatori e tecnologi

1. Le risorse, determinate come in premessa al punto 5. lett. a), oltre a finanziare le progressioni professionali e verticali dei precedenti CC.NN.LL. ENEA 1998-2001, 2002-2005 e le norme di omogeneizzazione del CCNI ENEA 2006-2009, continuano a finanziare i seguenti istituti:
   a) indennità di valorizzazione professionale;
   b) indennità per oneri specifici;
   c) indennità per la direzione di strutture di particolare rilievo;
   d) indennità di responsabilità professionale;
   e) indennità di rischio da radiazioni;
   f) indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; per tali indennità si rimanda ai criteri applicativi di cui agli artt. 6, 14 e 15 della presente Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo;
   g) indennità di lavoro in turno.

2. Il dettaglio dell'utilizzo delle risorse in questione, per ogni anno, è riportato nelle allegate schede _____.
3. Gli importi annui complessivi, destinati al finanziamento degli istituti contrattuali di cui al presente accordo, sono riportati nell'allegata scheda riepilogativa n._____.

CAPO II
ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 2
Indennità di valorizzazione professionale

1. L'indennità di valorizzazione professionale, prevista dall'art. 8 del CCNL EPR 1998 – 2001, II b.e. 2000 – 2001, continua ad essere erogata secondo gli importi di cui all'art. 89, c. 1 lett. b) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016 – 2018.

Art. 3
Indennità per oneri specifici

1. La remunerazione dell'Indennità per oneri specifici (IOS) connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo di cui all'art. 8 del CCNL EPR 1994-1997 Area D.P., II b.e. 1996-1997 e s. m. e i., prende in considerazione l'effettivo espletamento di prestazioni effettuate dal dipendente, anche riconoscendo lo svolgimento di funzioni di coordinamento connesse all'esercizio di attività

proprie del profilo professionale. L'importo dell'indennità per oneri specifici è quindi differenziata anche in ragione del grado di responsabilità e impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza.

2. Per gli anni _____, le misure individuali dell'indennità per oneri specifici restano determinate negli importi indicati nella tabella ____.
3. A partire dal _____, le predette misure individuali dell'IOS vengono determinate come riportato in tabella____.
4. Un incremento dell'IOS è attribuito al personale che svolge specifiche attività la cui complessità e rilevanza sarà riconosciuta con apposito provvedimento annuale del Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni di direzione dell'Agenzia. Tale incremento non potrà essere concesso al personale ricercatore e/o tecnologo che percepisce le indennità di cui ai successivi articoli 4, 5 e 9.
5. Gli importi individuali ed il numero massimo dei dipendenti interessati dagli incrementi in oggetto sono indicati in tabella___.

Tabella x. - Indennità per oneri specifici. Valori in euro per 13 mensilità.

DECORRENZA	LIVELLO	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
	I	76,00	988,00
	II	73,00	949,00
	III	72,00	936,00

	I		
	II		
	III		

Tabella x. - Incremento dell'indennità per oneri specifici. Valori in euro per 13 mensilità.

DECORRENZA	NUMERO MASSIMO PERCIPIENTI	IMPORTO ANNUO

Art. 4

Indennità direzione strutture di particolare rilievo

1. L'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo, prevista dall'art. 9 del CCNL EPR 1994-1997 Area D.P., II b.e.1996-1997 e s. m. e i., è erogata ai Responsabili di strutture tecnico scientifiche considerate di "particolare rilievo".
2. L'importo annuo, da corrispondere in 12 mensilità, per indennità di direzione di strutture di particolare rilievo è determinato come riportato in tabella x.
3. A decorrere dal_____ le strutture di "particolare rilievo" non potranno superare le ____ unità.
4. Tale indennità cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico di responsabilità che ne ha motivato l'attribuzione.
5. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con quella di cui agli artt. 3, comma 4, 5 e 9.

Tabella x. - Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo. Valori in euro per 12 mensilità.

DECORRENZA	NUMERO MASSIMO PERCIPIENTI	IMPORTO ANNUO

Art. 5
Indennità di responsabilità professionale

1. L'indennità di responsabilità professionale, prevista dall'art. 10 del CCNL EPR 1994 – 1997 Area D.P. II b.e. 1996-1997 e s. m. e i.. è corrisposta al personale che esercita, per conto dell'Agenzia, funzioni per le quali è richiesta iscrizione ad albi professionali ed è stabilita nel valore del 7% dell'importo della retribuzione tabellare iniziale del livello di appartenenza.
2. Detta indennità non è cumulabile con quella prevista per la direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca di cui al successivo art. 9, nonché con quelle previste dai precedenti art. 3, comma 4 e art. 4 .

Art. 6
Indennità di chiamata fuori orario

1. Per "chiamata fuori orario" si intende una prestazione lavorativa straordinaria richiesta al dipendente in ore tali da non configurare né una protrazione né una anticipazione del normale orario di lavoro.
2. Al dipendente che, su esplicita richiesta, effettui una prestazione di lavoro configurabile come "chiamata fuori orario", viene corrisposta un'indennità equivalente alle seguenti quote orarie della retribuzione fondamentale:
   - fino a 1 ora di effettivo lavoro 3 quote orarie;
   - fino a 2 ore di effettivo lavoro 3,5 quote orarie;
   - fino a 3 ore di effettivo lavoro 4 quote orarie;
   - fino a 4 ore di effettivo lavoro 4,5 quote orarie;
   - oltre le 4 ore vengono retribuite, con le relative maggiorazioni, le ore effettivamente lavorate.
3. Le "chiamate fuori orario", ai fini della liquidazione delle quote orarie di cui al comma precedente, devono essere autorizzate dal responsabile dell'Unità interessata con indicazione delle ragioni di indifferibilità ed imprevedibilità che ne hanno determinato l'esigenza.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale "reperibile".

Art. 7
Lavoro in turno

1. L'indennità di lavoro in turno viene erogata ai sensi dell'art. 16 del CCNL EPR 2002-2005 I° b.e..
2. Nell'eventualità di una contemporanea corresponsione anche delle indennità di cui ai successivi articoli 14 e 15, o almeno di una di esse, l'indennità mensile che risulti di minor valore subirà un abbattimento del 50%.
3. L'abbattimento di cui al precedente comma 4 non si applica al personale che risulti impegnato in operazioni su impianti nucleari e su linee di reperibilità nucleare.

Art. 8
Utilizzo residui

1. I residui non utilizzati nel corso degli anni vengono prioritariamente destinati, per il 2018, a finanziare l'incentivazione e la produttività dei Ricercatori e Tecnologi.
2. Le parti, al fine di quanto definito al comma 1, stabiliscono l'attribuzione a conguaglio di un ulteriore incremento dell'IOS secondo i criteri definiti di seguito.
3. ……..

CAPO III
ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL BILANCIO ENEA

Art. 9
Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca

1. Continua a essere attribuita al personale ENEA l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca, prevista dall'art. 22 del DPR n. 171/ 1991.
2. Tale indennità non è cumulabile con quelle derivanti da altri istituti contrattuali.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNI, la corresponsione di detta indennità è differenziata come segue:
   - ___% dell'importo della retribuzione tabellare iniziale del livello di appartenenza per Responsabili delle strutture tecniche e scientifiche;
   - ___% dell'importo della retribuzione tabellare iniziale del livello di appartenenza per i Responsabili Scientifici di singoli progetti pluriennali di rilevanza nazionale/internazionale il cui importo risulti superiore a €_____;
   - ___% dell'importo della retribuzione tabellare iniziale del livello di appartenenza per Responsabili Scientifici di progetti pluriennali di rilevanza nazionale/internazionale il cui importo singolo risulti superiore a €_____oppure il cui importo complessivo risulti superiore a € _____;
4. Tale indennità cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico di responsabilità che ne ha motivato l'attribuzione.

SEZIONE II
Personale inquadrato nei livelli IV-VIII

CAPO I
TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE

Art. 10
Distribuzione delle risorse per il trattamento accessorio

1. Le risorse, determinate come in premessa al punto 5. lett. b), oltre a finanziare le progressioni professionali e verticali dei precedenti CC.NN.LL. ENEA 1998-2001, 2002-2005, le norme transitorie del CCNI ENEA 2006-2009 e le progressioni ex artt. 53 e 54 del CCNL EPR 1998-2001, continuano a finanziare i seguenti istituti contrattuali:
   a) compenso per il lavoro straordinario;
   b) remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità;

c) indennità di ente annuale;
d) indennità di ente mensile;
e) indennità di posizione per il personale del profilo di Funzionario Amministrativo;
f) produttività collettiva e individuale.

2. Il dettaglio dell'utilizzo delle risorse in questione, per ogni anno, è riportato nelle allegate schede da …. a …….
3. Gli importi complessivi destinati al finanziamento degli istituti contrattuali di cui al presente accordo, sono riportati nell'allegata tabella riepilogativa n. ……..

CAPO II
ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 11
Indennità di ente annuale

1. L'indennità di ente annuale prevista dall'art. 44 del CCNL EPR 1994-1997 I b.e. 1994-1995, continua ad essere erogata secondo gli importi di cui all'art. 89, c. 1 lett. a) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016 – 2018.

Art. 12
Indennità di ente mensile

1. Per gli anni _____, l'indennità di ente mensile prevista all'art. 44, comma 4 del CCNL EPR 1994-1997, I b.e. 1994-1995 continua ad essere erogata secondo gli importi di cui alla seguente tabella____.
2. le misure individuali dell'indennità per oneri specifici restano determinate negli importi indicati nella tabella ____.

Tabella x. - Indennità di ente mensile. Valori in euro per 12 mensilità.

DECORRENZA	LIVELLO	IMPORTO ANNUO
	IV	3.672,00
	V	3.492,00
	VI	3.192,00
	VII	3.012,00
	VIII	2.832,00

Tabella x. - Indennità di ente mensile. Valori in euro per 12 mensilità.

DECORRENZA	LIVELLO	IMPORTO ANNUO
	IV	
	V	
	VI	
	VII	
	VIII	

Art. 13
Lavoro straordinario e supplementare

1. Continuano ad essere attribuiti compensi per il lavoro straordinario ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. a) del CCNL EPR 1994-1997 e per il lavoro supplementare di cui al D. Lg.s. n. 66/2003.
2. Salvo giustificati motivi di impedimento, il dipendente è tenuto a compiere il lavoro straordinario nei limiti massimi previsti dal comma successivo.
3. Il lavoro straordinario, limitato a esigenze adeguatamente motivate e documentate, è contenuto, di norma, nel limite massimo individuale di 200 ore annue. Potranno essere concesse deroghe al suddetto limite, debitamente autorizzate dal Dirigente di riferimento, in casi del tutto eccezionali e relativi alle attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali.

Art. 14
Indennità di operazione di impianti nucleari

1. Al personale addetto alle operazioni sugli impianti nucleari di ricerca e per il trattamento di rifiuti radioattivi, di cui al D.Lgs. 230/95, munito dell'attestato di idoneità per la direzione tecnica o della patente di abilitazione di 1° grado (supervisore) o di 2° grado (operatore), ai sensi del D.P.R. 1450/70, viene corrisposta una indennità mensile di operazione nella misura del 10% della retribuzione minima del livello professionale di appartenenza, avuto riguardo all'effettiva presenza in servizio.
2. Tale indennità compete altresì agli esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica e della protezione degli impianti di cui al comma 1.
3. Detta indennità compete inoltre, nella misura del 5% della retribuzione minima del livello professionale di appartenenza, al personale addetto alle operazioni sugli impianti di cui al comma 1 previsto nel "Regolamento di esercizio" di cui all'art. 46 del D.Lgs. 230/95.
4. Nell'eventualità di una contemporanea corresponsione anche delle indennità di cui ai successivi articoli 15 e 16, o almeno di una di esse, l'indennità mensile che risulti di minor valore subirà un abbattimento del 50%.
5. L'abbattimento di cui al precedente comma 4 non si applica al personale che risulti impegnato in operazioni su impianti nucleari e su linee di reperibilità nucleare.

Art. 15
Indennità di reperibilità

1. Al dipendente "reperibile", per eventuali prestazioni oltre il normale orario di lavoro entro un'ora dalla chiamata spetta un'indennità da erogarsi nelle misure, con le modalità e nei limiti di seguito precisati.
2. Le prestazioni che costituiscono presupposto per la effettuazione di turni di reperibilità devono attenere ad attività dirette a preservare i lavoratori dei Centri e le popolazioni a questi limitrofe dai rischi di insorgenze imprevedibili connesse al funzionamento degli impianti e che possono avere anche conseguenze di danno patrimoniale per l'Agenzia.
   Per tale circostanza va assicurata la possibilità di disporre di squadre di personale reperibile per eventuali specifiche emergenze che possono aver luogo in uno qualunque degli impianti siti in ciascun Centro (e quindi non organizzate per singoli impianti o attività) tale da assicurare, nel caso in cui sia indispensabile il ricorso a corpi esterni istituzionalmente investiti delle azioni richieste da specifiche emergenze, un primo intervento atto a limitare il rischio insorto e l'eventuale assistenza specifica ai corpi predetti.
3. I dipendenti turnisti di cui all'art. 16 del presente contratto, salvo deroghe preventivamente autorizzate dal Responsabile Generale della gestione, non possono essere comandati ad effettuare turni di reperibilità.

4. L'ammontare dell'indennità da corrispondere al personale "reperibile" è il seguente:
   a) per ogni turno di reperibilità effettuato in giornate di sabato, domenica, festive o considerate tali per riposo compensativo, ed in particolari periodi dell'anno preventivamente indicati dall'Agenzia (periodi estivi, natalizi, pasquali) € 18,076;
   b) per ogni turno di reperibilità effettuato in giornate lavorative (escluso il sabato o la rispettiva giornata di riposo compensativo per il personale turnista) € 9,038.
5. Al dipendente reperibile per eventuali prestazioni da svolgere fuori del normale orario, e con inizio entro sei ore dalla chiamata, spetta una indennità nella misura ridotta del 50% rispetto a quelle previste al precedente comma.
6. In caso di intervento a seguito di chiamata, al dipendente è corrisposto un importo per le ore effettivamente prestate pari alla retribuzione oraria maggiorata :
   - del 50% per il lavoro straordinario feriale
   - del 70% per il lavoro festivo o notturno
   - del 90% per il lavoro festivo e notturno
7. Di norma, nell'arco dell'anno, il dipendente non può essere comandato ad effettuare in media più di cinque turni di reperibilità al mese con riferimento a quelli previsti al comma 1 e dieci turni di quelli di cui al comma 5 .
8. Nell'eventualità di una contemporanea corresponsione anche delle indennità di cui agli articoli 14 e 16, o almeno di una di esse, l'indennità mensile che risulti di minor valore subirà un abbattimento del 50%.
9. L'abbattimento di cui al precedente comma 8 non si applica al personale che risulti impegnato in operazioni su impianti nucleari e su linee di reperibilità nucleare.

Art. 16
Lavoro in turno

1. L'indennità di lavoro in turno viene erogata con le modalità di cui all'art. 47 del CCNL EPR 1994-1997 I° b.e..
2. Nell'eventualità di una contemporanea corresponsione anche delle indennità di cui ai precedenti articoli 14 e 15, o almeno di una di esse, l'indennità mensile che risulti di minor valore subirà un abbattimento del 50%.
3. L'abbattimento di cui al precedente comma 2 non si applica al personale che risulti impegnato in operazioni su impianti nucleari e su linee di reperibilità nucleare.

Art. 17
Indennità di maneggio denaro

1. Il dipendente la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossione e pagamenti, con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una indennità graduabile, in relazione all'entità del movimento di denaro, dal 3% fino a un massimo del 4.5**%** del minimo tabellare contrattuale del livello di appartenenza.
2. Detta indennità non è corrisposta durante i giorni di assenza per qualsiasi causa.
3. Per esigenze legate alla continuità del servizio di cassa, ad ogni cassiere può essere affiancato un collega, con funzione discontinua di vice-cassiere, al quale spetterà la metà della percentuale dell'indennità stessa.

Art. 18
Indennità di posizione

1. Viene attribuita, per il solo personale ENEA appartenente ai livelli IV e V del profilo funzionario amministrativo, l'indennità di posizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del CCNL EPR 1994-

1997, I b.e. 1994-1995 e s. m. e i., per un importo annuo lordo, su 12 mensilità, di euro 1.032,91.

2. L'Agenzia determinerà le posizioni organizzative di particolare complessità a cui saranno corrisposte le indennità in questione, entro il limite previsto dall'art. 6, comma 1, del CCNL EPR 2006-2009, I b.e. 2006-2007.
3. L'indennità in questione, come disposto al comma 3 del citato art. 46, cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico di responsabilità che ne ha motivato l'attribuzione.

Art. 19
Criteri generali per le progressioni economiche personale IV-VIII

1. Le parti stabiliscono l'attivazione delle procedure di progressione economica ex art. 53 del CCNL EPR 1998-2001, con decorrenza fissata al 1° gennaio 2019.
2. Le procedure di cui al precedente comma 1 sono svolte sulla base dei criteri definiti di seguito.
3.
4.
5. Il numero dei passaggi per singolo livello è indicato nella Tabella_____.

Tabella x. - Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001.

		POSIZIONE ECONOMICA		
PROFILO	**LIVELLO**	**DI PARTENZA**	**DI ARRIVO**	**POSTI**
Funzionario di amministrazione	IV			
Collaboratore Tecnico	IV P.E.1			
Collaboratore Tecnico	IV			
Collaboratore di amministrazione	V			
Operatore Tecnico	VI			
Operatore Tecnico ENEA	V			
Operatore di amministrazione	VII			
Operatore di amministrazione ENEA	V			
	VI			
TOTALE				

Art. 20
Utilizzo residui

1. I residui non utilizzati nel corso degli anni_____, vengono prioritariamente destinati, per il 2018, a finanziare l'incentivazione e la produttività del personale inquadrato nei livelli IV-VIII.
2. Le parti, al fine di quanto definito al comma 1, stabiliscono l'attribuzione di premi individuali ai sensi dell'art. 20 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016 – 2018, secondo i criteri definiti di seguito.
3. …….

CAPO III
ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL BILANCIO ENEA

Art. 21
Indennità di valorizzazione professionale - CTER IV livello

1. In applicazione dell'art. 42 del CCNL EPR 1994-1997, I b.e. 1994-1995, e dell'art. 5 del CCNL EPR 2006-2009, I b.e. 2006-2007, verrà istituita un'indennità di valorizzazione professionale per il personale appartenente al IV livello del profilo CTER, per un importo di € 150 mensili, su 12 mensilità, nei limiti del 5% della dotazione organica per il profilo.

CAPO IV
ORARIO DI LAVORO

Art. 22
Criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

1. Ferma restando la durata normale dell'orario di lavoro settimanale, l'orario giornaliero può essere flessibile, tenuto conto della situazione organizzativa e compatibilmente con l'orario di servizio all'interno del quale è consentito l'accesso alle sedi di lavoro dell'ENEA, fatta eccezione per il personale turnista.
2. L'orario flessibile consente di anticipare o posticipare l'orario di inizio e di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, fermo restando la necessità di garantire una contemporaneità di presenza in servizio non inferiore a n. 2 ore giornaliere, di norma dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Art. 23
Definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL EPR 1998 – 2001 I b.e.

1. Per il dipendente che ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate, nel tetto massimo di 200 ore annue, possono essere accantonate, nel limite previsto di_____, in un conto ore individuale ai sensi dell'art. 49 del CCNL EPR 1998 – 2001 I b.e. e fruite, tenuto conto delle esigenze lavorative, a gruppi di ore o per l'intera giornata sotto forma di riposi compensativi.

SEZIONE III
Disposizioni Comuni

CAPO I
ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DALLE RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL FONDO DI CUI ALL'ART. 19 DEL CCNL EPR 2002 – 2005

Art. 24
Criteri generali per la destinazione e l'utilizzo delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005

1. Il Fondo di incentivazione di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, I b.e. 2002-2003, è alimentato dalle entrate annue derivanti da attività non istituzionali e le risorse che lo costituiscono, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, sono così suddivise:

a) *Fondo Conto Terzi*, destinato alla remunerazione del personale coinvolto in attività tariffate, di tipo commerciale e/o derivanti da convenzioni che alimentano il fondo ex art. 19;
b) *Fondo Progetti*, destinato al personale coinvolto in attività progettuali;
c) *Fondo Supporto*, che remunera il personale delle strutture amministrative centrali coinvolto nell'attività di supporto delle attività progettuali, commerciali e della gestione del Fondo;
d) *Fondo Indennità di Responsabilità*, che remunera l'attribuzione dell'indennità di responsabilità ex art. 10 del CCNL EPR 2002-2005.

Art. 25
Indennità di Responsabilità

1. In applicazione dell'art. 10 del CCNL EPR 2002-2005, viene istituita un'indennità, su dodici mensilità, da attribuire al personale cui venga affidato un incarico comportante una specifica responsabilità.
2. Tale indennità è alimentata dal Fondo di cui alla lett. d) del precedente art. 25 e viene erogata al personale inquadrato nei profili di CTER IV livello e di Funzionario di amministrazione, nonché al personale Ricercatore e Tecnologo, nei valori riportati in tabella .
3. Tale indennità cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico di responsabilità che ne ha motivato l'attribuzione.
4. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con quelle_____.

Tabella x. - Indennità di responsabilità. Valori in euro per 12 mensilità.

IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO

CAPO II
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI PER I QUALI SPECIFICHE LEGGI OPERINO UN RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 26
Criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016

1. A decorrere dalla prima costituzione del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs n. 50 del 2016, le risorse indicate al comma 3 del medesimo articolo, vengono ripartite secondo i criteri definiti di seguito.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, come indicato nelle seguenti tabelle____ e ___ .

Tabella x. – Criteri di ripartizione incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs n. 50 - Appalti di lavori .

APPALTI DI LAVORI	
	____%
	____%

	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	Tot. 100%

Tabella x. – Criteri di ripartizione incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs n. 50 - Appalti di servizi/forniture.

APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE	
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	Tot. 100%

CAPO III
RAPPORTO DI LAVORO

Art. 27
Permessi studio

1. Il contingente annuale dei permessi per il diritto allo studio continua ad essere ripartito tra i richiedenti con le modalità previste dall'art. 16 CCNL EPR 1998-2001.

CAPO IV
WELFARE INTEGRATIVO

Art. 28
Benefici socio-assistenziali per i dipendenti

1. Per quanto riguarda la concessione dei benefici richiamati dall'art. 96, c. 1, lettere a) b) c) d) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018, continua ad applicarsi la Disciplina in essere, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ENEA con Delibera n. 104/2017/CA del 20 dicembre 2017.
2. In relazione al beneficio di cui alla lettera e), le parti concordano sull'opportunità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza. Le modalità di adesione e i criteri relativi alla ripartizione dei costi fra la quota a carico del dipendente e l'accesso ai fondi di cui all'art. 74 del CCNL EPR 1994-1997, sono definiti, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, previa contrattazione a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018.

3. L'ENEA potrà provvedere all'attuazione di tale trattamento, sempre previa contrattazione con le OO.SS., sia stipulando direttamente idonea polizza assicurativa, che aderendo ad analoghe iniziative già poste in essere da altri Enti.
4. Lo stanziamento annuale destinato ai benefici di cui ai precedenti commi è ricompreso nell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale iscritto nel bilancio di previsione.
5. La ripartizione dello stanziamento previsto nel precedente comma è stabilita annualmente previa contrattazione con le OO.SS..

CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 29
Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro

Art. 30
Linee di indirizzo e criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili

Art. 31
Riflessi sulla qualità del lavoro e professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informazione inerenti ai servizi amministrativi ed a supporto dell'ente.

SEZIONE IV
Disposizioni Transitorie

Art. 32
Indennità di rischio da radiazioni

1. Le parti concordano l'istituzione dell'indennità di rischio da radiazioni ex art. 47 del CCNL EPR 1998-2001 e di approfondire le modalità di applicazione della stessa.
2. Con un apposito accordo saranno definite le modalità applicative di cui al precedente comma 1.

Art. 33
Indennità di servizio all'estero

1. Per la gestione di siti o di sedi estere, l'ENEA, come previsto dall'art. 12, c. 5 del proprio Statuto, corrisponderà al proprio personale l'indennità di servizio all'estero disciplinata ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.
2. Nelle more del completamento dell'iter già avviato per l'applicazione dell'indennità di cui al precedente comma 1, continua ad essere riconosciuto al personale ENEA assegnato a sedi estere il "trattamento di sede estera e di trasferimento" secondo quanto riportato di seguito.
3. Il personale può essere trasferito presso sedi estere per un periodo non superiore a 2 anni, prorogabili per ulteriori periodi sempre non superiori a due anni ciascuno.

In ogni caso la permanenza all'estero presso una o più sedi non può superare complessivamente otto anni nell'intera vita lavorativa.

4. Al personale con sede di servizio all'estero compete, in aggiunta alla retribuzione complessiva mensile, un'indennità giornaliera a titolo di contributo alle maggiori spese sostenute dal dipendente, pari a quello disciplinato dai decreti del Ministero dell'Economia e Finanze di riferimento.
5. Al personale la cui sede di lavoro viene trasferita all'estero per esigenze di servizio spetta il seguente trattamento di trasferimento:

    a. rimborso delle spese di viaggio con i normali mezzi di trasporto per sé e per i familiari conviventi che lo seguono nel trasferimento e, per la durata del medesimo, il rimborso delle spese di vitto pari a € 61,97 giornaliere non cumulabili, con un importo massimo di € 41,32 per un solo pasto, e di alloggio in albergo convenzionato di 1° categoria (4 stelle);
    b. rimborso delle spese di trasporto per le masserizie;
    c. cinque giorni di permesso retribuito in occasione del trasferimento;
    d. integrale rimborso dell'eventuale indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto;
    e. una indennità, pari alla retribuzione complessiva mensile per un minimo di 3 mesi ed un massimo di 12 mesi, in relazione alla dislocazione territoriale della nuova sede di lavoro.

    In caso di trasferimento per esigenze di servizio in sedi situate in località caratterizzate da inadeguatezza di ricettività abitativa, al dipendente interessato è riconosciuta per 5 anni, a titolo di rimborso, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso strettamente rapportata alle esigenze del nucleo familiare, in termini di almeno un vano per ciascun componente di esso.

    Danno titolo al rimborso anche le spese di condominio fatta eccezione per le somme relative al riscaldamento, al telefono, alla luce, al gas e all'acqua nel limite massimo mensile di 1/8 del canone locativo determinato in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Al dipendente interessato verranno altresì rimborsate le spese sostenute per la registrazione del contratto di locazione e degli eventuali allacciamenti per il telefono, la luce, il gas e l'acqua.
6. L'indennità di cui al comma 4 viene corrisposta anche durante i periodi di ferie.
7. Al personale con sede di servizio all'estero spetta, in ogni biennio, il parziale pagamento delle spese di viaggio per il godimento delle ferie in Italia anche per i familiari a carico conviventi. Il relativo diritto è acquisito dopo 18 mesi di permanenza effettiva nella sede estera, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. Le spese predette sono rimborsate per il percorso dalla sede estera fino alla precedente sede in Italia e viceversa, nella misura di 2/3 per il personale in servizio in paesi europei e di 4/5 per il personale in servizio presso altri paesi.
8. Durante le assenze per gravidanza e puerperio e per i periodi di aspettativa o congedo previsti dal contratto nazionale, la corresponsione dell'indennità di cui al comma 4 viene sospesa.
9. Il personale, che per ragioni di servizio dalle sedi estere venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva per un periodo massimo di dieci giorni, l'indennità di cui al comma 4. L'indennità stessa è ridotta della metà per il periodo successivo che non può superare, in ogni caso, i trenta giorni e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene corrisposto il trattamento contrattuale per le trasferte in Italia.
10. Al personale con sede all'estero, che debba recarsi per ragioni di servizio in altra località del paese in cui opera o in altra nazione, compete il trattamento contrattuale per le trasferte in Italia.
11. Il limite complessivo di otto anni di permanenza all'estero di cui al comma 3 trova applicazione anche per il personale in servizio all'estero alla data di sottoscrizione del presente contratto.
12. In fase di prima applicazione, per il personale che abbia già raggiunto o superato il limite complessivo di permanenza di cui al precedente comma 11, sarà prevista la possibilità, su richiesta del proprio Responsabile, di prolungare il periodo di permanenza di un ulteriore biennio.

Art. 34
Trasporti

Art. 35
Trattamenti assicurativi

SEZIONE V
Disposizioni Finali

Art. 36
Decorrenza

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo entra in vigore dalla data della stipula, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione dello stesso da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 7, commi 8 e 9 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016 – 2018 ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i..